



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

Sezione: **Principi e tutela penale** - Le fattispecie incriminatrici – *Reati di opinione e reati contro l'onore*

Titolo: *Il diritto di satira e l' "ingerenza necessaria"*

Autore: DANIELA FALCINELLI

Sentenza di riferimento: Corte europea dei diritti dell'uomo, Quinta Sezione
Decisione del 2 ottobre 2008, *Leroy c. Francia* (Ricorso n° 36109/03)

Parametro convenzionale: Art. 10

Parole chiave: libertà di espressione, legittime limitazioni all'espressione del pensiero, bilanciamento in concreto degli interessi coinvolti

Quando il diritto di satira cede il passo all'esigenza di tutela di interessi superiori. La Corte europea dei diritti dell'uomo, all'ennesimo confronto con episodi di restrizione della manifestazione del pensiero, si trova a sciogliere il nodo della conformità ai parametri convenzionali ponendo sui piatti della bilancia il diritto di satira e la lotta al terrorismo (<http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc>).

Segnatamente, il giudizio sulla violazione dell'art. 10 della Cedu (*Diritto alla libertà di espressione*) ha davanti a sé lo scenario dell'attentato terroristico al World Trade Center dell'11 settembre 2001. La condanna per apologia di terrorismo, confermata in appello ed in cassazione, riguardava difatti la pubblicazione su un settimanale basco, alla data del 13 settembre 2001, di una vignetta raffigurante quel drammatico avvenimento accompagnata da una didascalia che riecheggiando un noto slogan pubblicitario scandiva: «tutti noi lo sognavamo ... Hamas l'ha fatto».

Le ragioni del ricorrente hanno inquadrato la vignetta come espressione di un sentimento antiamericano, che veniva a sorreggere il desiderio dell'autore di essere spettatore del crollo dell'imperialismo di quella civiltà; giustapposte, le argomentazioni del Governo francese hanno rilevato l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 17 Cedu, sulla scorta della considerazione dell'apologia del terrorismo nei termini di attività volta a pregiudicare i diritti e le libertà che la Convenzione proclama.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

La Corte, al cospetto di questa fattispecie storica, ha scandito i due passaggi che l'hanno condotta ad escludere la violazione dell'invocato parametro convenzionale.

In primo punto, il Giudice ha risolto positivamente la questione di ammissibilità, scorgendo nell'insieme della vignetta e della didascalia non una "forma di giustificazione" dell'attentato terroristico quanto una rappresentazione umoristica del crollo dell'imperialismo americano, che pertanto rimane astrattamente coperta dallo spettro di garanzia dell'art. 10. Il momento successivo ha impegnato la Corte di Strasburgo nella verifica in concreto quanto alla sussumibilità della pubblicazione della vignetta nel paradigma di libertà sancito dalla Convenzione: si trattava di vagliare la liceità della limitazione, discesa dalla qualificazione del fatto in termini di rilievo penale, in ragione di quel controinteresse in menzione al comma 2 dello stesso art. 10 che è la necessità di tutelare l'ordine pubblico.

Ecco, allora, lo svilupparsi di un bilanciamento in concreto tra l'interesse del vignettista ad esprimere liberamente il proprio pensiero e l'interesse dello Stato francese a presidiare la collettività mediante efficaci mezzi di contrasto al terrorismo. Secondo la sintesi ricostruttiva proposta dalla Corte, se l'uno acconsente ad un linguaggio (anche tramite immagini) per sua natura provocatorio, vista la finalità della stampa consistente nell'informare i cittadini anche su questioni politiche che dividono, urtano, inquietano o scioccano l'opinione pubblica (v. casi: *Hertel c. Svizzera*, decisione del 25 agosto 1998, ricorso n° 25181/94; *Gaweda c. Polonia*, decisione del 14 marzo 2002, ricorso n° 26229/95; *Vereinigung Bildender Künstler c. Austria*, decisione del 25 gennaio 2007, ricorso n° 68354/01; *Stollo c. Svizzera*, decisione del 10 dicembre 2007, ricorso n° 69698/01; *Orban e altri c. Francia*, decisione del 15 gennaio 2009, ricorso n° 20985/05), l'altro non può tollerare l'utilizzazione di un verbo "sognare" – nella didascalia della vignetta – che, avendo ad oggetto l'attentato terroristico, esprime chiaro il sostegno ad una lotta violenta contro l'imperialismo americano. Ciò ha imposto – si conclude – la necessità dell'intervento repressivo della libertà d'espressione in quel peculiare contesto spazio-temporale, la cui sensibilità è risultata acuita dall'essere trascorsi solo due giorni dal dramma delle Torri Gemelle, e dal radicarsi geograficamente nella regione basca francese: la vignetta ha dunque effettivamente rappresentato un'istigazione alla violenza ed un pericolo per l'ordine pubblico di quel territorio.

Le fattispecie che incriminano le attività di istigazione, apologia o propaganda ritenute lesive di rilevanti interessi pubblici, e recentemente oggetto di rinnovata attenzione in chiave antiterroristica, hanno sollevato e sollevano dubbi di compatibilità con il rispetto della libertà di manifestazione del



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

pensiero. Gli organi di Strasburgo con questa decisione permangono nel solco della tradizione esegetica, una tradizione che li determina a bilanciare i diversi interessi in gioco attraverso una valutazione delle circostanze del singolo caso, misurando la compatibilità con le disposizioni della Cedu dello specifico intervento penale sulla base della concreta pericolosità della condotta – per quello che essa è e per il contesto in cui si colloca - rispetto alla realizzazione di attività criminali o terroristiche (v. casi *Zana c. Turchia*, decisione del 25 novembre 1997, ricorso n° 18954/91; *Sürek c. Turchia*, decisione dell'8 luglio 1999, ricorsi n° 26682/95 – 24122/94; *Yagmurdereli c. Turchia*, decisione del 4 giugno 2002, ricorso n° 29590/96; *Abdullah Aydin c. Turchia* decisione del 9 marzo 2004, ricorso n° 42435/98). In ciò dimostrando una stretta aderenza al criterio interpretativo già costantemente applicato dalla giurisprudenza italiana, costituzionale e non.

Precedenti

Corte eur. dir. uomo: casi *Zana c. Turchia* (ricorso n° 18954/91); *Sürek c. Turchia* (ricorsi n° 26682/95 – 24122/94); *Yagmurdereli c. Turchia* (ricorso n° 29590/96); *Abdullah Aydin c. Turchia* (ricorso n° 42435/98).

Profili di diritto interno

Corte costituzionale, sentt. n. 65 del 1970, n. 108 del 1974, n. 71 del 1978 (sulla concreta pericolosità della condotta quale premessa della legittima incriminazione di attività di istigazione ed apologia).

Riferimenti bibliografici

P. Caretti, *Art. 10*, in *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. Bartole - B. Conforti – G. Raimondi, Padova, 2001, pp. 339 ss.

E. Gallo – E. Musco, *Delitti contro l'ordine costituzionale*, Bologna, 1984.

E. Nicosia, *Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e diritto penale*, Torino 2006, pp. 213 ss.

(28.02.2010)